COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 98

SEDUTA DEL 23/12/2020 ORE 17:00

SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

ADUNANZA DI Prima
SEDUTA pubblica ordinaria

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass	Consigliere	Pres	Ass
BRICOLI GIORDANO	X		VERDURI MARTINA	X	
MONICA ANTHONY	X		BRINDANI ALESSANDRA	X	
DI MARTINO FEDERICA	X		SICURI ENRICO	X	
GRECI DANIELE	X		FURLOTTI LUCA	X	
CONTI DANIELA	X		PIOVANI PAOLO	X	
GARDONI GIORGIA		X	BONATI DANIELE	X	
CANETTI LUCA	X				

Partecipa il Segretario Comunale Rita Alfieri che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Bricoli Giordano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: //

COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

RIENTRA IL VICESINDACO MONICA. PRESENTI E VOTANTI N.12 CONSIGLIERI

Il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Sindaco n.12 del 21/04/2020.

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi si rimanda alla registrazione della seduta archiviata nella home page / Sezione "Registrazioni Sedute Consiglio comunale", del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01/07/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) con detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale:	1 per mille
Terreni agricoli: il Comune è parzialmente montano pertanto restano soggetti al pagamento Imu i terreni agricoli censiti al Catasto Terreni fogli 1-3-6-7-8-12 e parte del foglio 2 (terreni ubicati a NORD della strada Pedemontana) se non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP	7,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Altri immobili di tipologia non comprese in quelle precedenti	10,6 per mille

Detrazione per abitazione principale per immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€. 200,00

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del

federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 4.050.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire il fabbisogno finanziario di cui sopra, di mantenere le aliquote IMU vigenti nel 2020, anche per il 2021;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 01.07.2020;

VISTO:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi finanziari, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;

CON VOTI favorevoli n.8, astenuti n.2 (Bonati, Piovani), contrari n.2 (Furlotti, Sicuri),

D E L I B E R A

1) di confermare, per le motivazioni in premessa citate, per l'anno di imposta 2021 le aliquote I.M.U. già approvate per il 2020 che si riportano di seguito:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) con detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale:	1 per mille
Terreni agricoli: il Comune è parzialmente montano pertanto restano soggetti al pagamento Imu i terreni agricoli censiti al Catasto Terreni fogli 1-3-6-7-8-12 e parte del foglio 2 (terreni ubicati a NORD della strada Pedemontana) se non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP	7,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Altri immobili di tipologia non comprese in quelle precedenti	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale per immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€. 200,00

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

3) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti e le pubblicazioni e trasmissioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4) di dare seguito agli adempimenti previsti in tema di trasparenza dal D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, con separata votazione unanime resa palesemente, dai 12 Consiglieri presenti e votanti, al fine di poter procedere all'applicazione delle aliquote IMU per l'esercizio 2021 ed alla loro applicazione al Bilancio di previsione 2021.

Letto, confermato e sottoscritto:

il Sindaco
Bricoli Giordano

il Segretario Comunale
Rita Alfieri